

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2082

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012

Presentato il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Protocollo, che si sottopone alle Camere per l'iter di ratifica, si compone di quattro articoli che emendano, secondo le linee di seguito descritte, la Convenzione fiscale italo-lussemburghese, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 747. Esso è

integrato da uno Scambio di Note che pure si sottopone a ratifica.

Gli articoli I e II portano principalmente innovazioni di carattere definitorio per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso; l'articolo 1 modifica il campo di applicazione ogget-

tivo della vigente Convenzione fiscale, poiché opera la sostituzione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) con l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fra le imposte considerate nella Convenzione.

L'articolo III va ad emendare l'esistente articolo in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, fra altro, il superamento del segreto bancario. Detto articolo rappresenta l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto costituisce una nuova base giuridica idonea ad intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia. Il Protocollo è inoltre completato da uno Scambio di Note soggetto a ratifica che detta ulteriori previsioni tratte dal modello OCSE di accordo TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*), relative agli aspetti procedurali nell'attuazione della predetta cooperazione amministrativa ampliata.

L'ambito oggettivo per lo scambio di informazioni viene esteso a tutte le imposte, ulteriori rispetto a quelle oggetto della Convenzione, secondo la modalità dello scambio su richiesta.

Il Protocollo modificativo prevede che, nella redazione della richiesta di informazioni, il nome del contribuente sarà tipicamente l'elemento richiesto per l'identificazione dell'oggetto di cooperazione amministrativa, ma potrà essere utilizzata ogni ulteriore informazione disponibile che risulti idonea ai fini identificativi. Tale condizione, redatta in termini più ampi rispetto a quella della mera identità del contribuente accordata nella quasi totalità degli accordi lussemburghesi, è stata definita dal Lussemburgo unicamente nell'accordo con la Germania.

Inoltre, nello Scambio di Note figura un chiarimento in ordine al rapporto tra il nuovo articolo sullo scambio di informazioni e la direttiva europea in materia di redditi da risparmio, nel senso di consentire tale forma di cooperazione amministrativa « su richiesta » anche per i redditi rientranti nell'ambito applicativo della norma europea.

I risultati raggiunti costituiscono elementi utili al fine dell'inclusione del Lussemburgo nella *White List* di prossima emanazione.

L'articolo IV riguarda l'entrata in vigore del Protocollo. Al riguardo si segnala che da parte italiana è stata ottenuta una clausola, che attribuisce efficacia alle disposizioni sullo scambio di informazioni a partire dall'anno della firma del Protocollo stesso.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Il Protocollo di modifica della Convenzione tra Lussemburgo e Italia al fine di evitare le doppie imposizioni e prevenire la frode e l'evasione fiscale prevede essenzialmente la ridefinizione del perimetro impositivo (articolo I) dei rispettivi Paesi oggetto della Convenzione, introducendo l'imposta sulle attività produttive (IRAP) in luogo dell'imposta locale sui redditi (ILOR) senza produrre effetti per l'erario.

All'articolo III si provvede ad ampliare la cooperazione nel contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'abolizione del segreto bancario: tali norme renderanno più efficace l'attività di accertamento espletata dall'Amministrazione finanziaria e consentiranno l'emersione di maggiore base imponibile, configurando per l'erario italiano un potenziale recupero di gettito non quantificabile.

I restanti articoli (II e IV) sono relativi rispettivamente all'aggiornamento della denominazione del Ministero competente per l'Italia e all'entrata in vigore. Nel complesso non sono pertanto ravvisabili effetti diretti per l'erario.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il Protocollo — che prevede in via principale l'emendamento dell'articolo 27 (scambio di informazioni) della Convenzione italo-lussemburghese contro le doppie imposizioni, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 — costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli *standard* dell'OCSE.

Il raggiungimento di una intesa è conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto costituisce l'assunto in base al quale poter includere il Lussemburgo nella *White List* di prossima emanazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Protocollo apporta emendamenti alla Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Lussemburgo, firmata il 3 giugno 1981, resa esecutiva dalla legge 14 agosto 1982, n. 747.

Oltre alla sostituzione dell'articolo 27 della Convenzione menzionata (di cui si è detto al punto 1), gli ulteriori emendamenti riguardano l'adeguamento di alcune disposizioni convenzionali alle modifiche intervenute nell'ordinamento italiano, principalmente di carattere definitorio. In relazione al campo di applicazione oggettivo della vigente Convenzione fiscale italo-lussemburghese, all'articolo 2 « Imposte considerate », nell'elenco delle imposte italiane, viene introdotta l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni dell'atto internazionale in questione — al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia — modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali. Si veda anche oltre, punto 7).

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione non ha modificato la potestà esclusiva dello Stato in ordine alla conclusione di accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (a), della Convenzione, essa consente all'amministrazione finanziaria di riconoscere il credito d'imposta per l'imposta pagata in Italia dai soggetti non residenti. Pertanto, non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La Convenzione non incide sulle fonti legislative primarie, che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che comportano modifiche alla Convenzione italo-lussemburghese contro le doppie imposizioni.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il Protocollo ricalca la struttura delle disposizioni di riferimento presenti nell'attuale modello dell'OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali già assunti in materia di cooperazione amministrativa.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Come al punto 13.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Per lo più, gli Stati membri dell'Unione europea redigono i rispettivi trattati contro le doppie imposizioni secondo il modello di Convenzione concordato in sede OCSE, al quale si ispira anche la presente Convenzione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Si ricorda comunque che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della vigente Convenzione italo-lussemburghese specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Si rinvia a quanto rappresentato al punto 2 della parte I.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non previste.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non previsti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 19.11.2013


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

TRA

ITALIA

E

LUSSEMBURGO

INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL

PATRIMONIO ED A PREVENIRE LA FRODE

E L'EVASIONE FISCALE



Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Granducato di Lussemburgo, desiderosi di concludere un Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, e Protocollo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 (qui di seguito "la Convenzione").

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il paragrafo 3) (a) e (b) dell' Articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"a) per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle società;
- 3) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

b) per quanto concerne il Lussemburgo:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle società;
- 3) l'imposta sul patrimonio;
- 4) l'imposta commerciale comunale;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese")."

ARTICOLO II

Il paragrafo 1) (i) (2) dell' Articolo 3 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze."



ARTICOLO III

L'articolo 27 (Scambio di informazioni) della vigente Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
 - a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
 - b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
 - c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona. "




ARTICOLO IV

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica in conformità alle procedure applicabili in Lussemburgo e in Italia. Gli Stati contraenti si notificheranno per iscritto, per le vie diplomatiche, il completamento delle rispettive procedure.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1. Le sue disposizioni avranno effetto per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare della firma del Protocollo stesso.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Lussemburgo, il 21 giugno 2012 nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo del
Granducato di Lussemburgo





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Finances
Le Ministre des Finances



Luxembourg, le 21 juin 2012 Per copia informata

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer à la Convention entre le Luxembourg et l'Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales, telle qu'amendée par le Protocole signé ce jour même, (ci-après dénommée «la Convention»), et propose au nom du Grand-Duché de Luxembourg d'ajouter les précisions suivantes:


1. Il est convenu que l'autorité compétente de l'État requis fournit sur demande de l'autorité compétente de l'État requérant les renseignements aux fins visées à l'article 27.
2. Il est convenu que l'échange de renseignements sur demande comprend également les revenus, ou éléments de revenus, visés par le champ d'application des dispositions de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne.
3. L'autorité compétente de l'État requérant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'État requis lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
 - (a) les renseignements suffisants permettant d'identifier la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête (typiquement le nom et, dans la mesure où ils sont connus, l'adresse, le numéro de compte ou des renseignements d'identification similaires);
 - (b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les renseignements de l'État requis;
 - (c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;

Son Excellence
Monsieur Vittorio Grilli
Vice Ministre de l'Economie et des Finances
ROME



- (d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de l'État requis;
- (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;
- (f) une déclaration précisant que l'État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement d'Italie, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d'entrée en vigueur du Protocole.




Luc Frieden





LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Finances
Le Ministre des Finances



Lussemburgo, 21 giugno 2012 Per 

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirvi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese:

1. Resta inteso che l'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente le informazioni per le finalità indicate all'articolo 27.
2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta può anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio.
3. L'autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:
 - (a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all'identificazione;
 - (b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta;
 - (c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

Sua Eccellenza
Prof. Vittorio Grilli
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze
ROMA




(d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta;

(e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste;

(f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente è ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficoltà eccessive.

Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l'onore di proporre che la presente nota e la nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventerà parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo.


Luc Frieden



Lussemburgo, 21 giugno 2012

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza del 21 giugno 2012, del seguente tenore:

“Ho l'onore di riferirmi al protocollo firmato oggi che modifica la Convenzione tra Lussemburgo e Italia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale (qui di seguito "la Convenzione") e di proporre per conto del Granducato di Lussemburgo le seguenti intese:

1. Resta inteso che l'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta provvede a fornire su richiesta dell'autorità competente dello Stato richiedente le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 27.
2. Resta inteso che lo scambio di informazioni su richiesta può anche includere redditi, o elementi di reddito, che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio.
3. L'autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta nel caso in cui produca una richiesta di informazioni ai sensi della Convenzione al fine di dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni contenute nella richiesta:
 - (a) le informazioni sufficienti ad identificare la persona sottoposta a verifica o indagine (in genere, nome e, se conosciuti, un indirizzo, un numero di conto o analoghe informazioni utili all'identificazione;
 - (b) una dichiarazione circa l'informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato destinatario della richiesta;
 - (c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

S.E. Luc Frieden
Ministro delle Finanze
LUSSEMBURGO

(d) i motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dallo Stato destinatario della richiesta o siano in possesso o sotto il controllo di una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato destinatario della richiesta;

(e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste;


(f) una dichiarazione secondo la quale lo Stato richiedente è ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne quando tale ricorso avrebbe dato adito a difficoltà eccessive.

Qualora il Governo italiano accetti tali intese, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo tra i nostri Governi che diventerà parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo."

Ho, inoltre, l'onore di accettare le intese contenute nella Nota di Vostra Eccellenza, per conto del Governo italiano. Pertanto, la Nota di Vostra Eccellenza e la presente Nota costituiranno un accordo tra i nostri Governi che diventerà parte integrante della Convenzione alla data dell'entrata in vigore del Protocollo.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Vittorio Grilli
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze





Luxembourg, 21 juin 2012

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 21 juin 2012, libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer à la Convention entre le Luxembourg et l'Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales, telle qu'amendée par le Protocole signé ce jour même. (ci-après dénommée «la Convention»), et propose au nom du Grand-Duché de Luxembourg d'ajouter les précisions suivantes:

1. Il est convenu que l'autorité compétente de l'État requis fournit sur demande de l'autorité compétente de l'État requérant les renseignements aux fins visées à l'article 27.
2. Il est convenu que l'échange de renseignements sur demande comprend également les revenus, ou éléments de revenus, visés par le champ d'application des dispositions de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne.
3. L'autorité compétente de l'État requérant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'État requis lorsqu'elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés:
 - (a) les renseignements suffisants permettant d'identifier la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête (typiquement le nom et, dans la mesure où ils sont connus, l'adresse, le numéro de compte ou des renseignements d'identification similaires);
 - (b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les renseignements de l'État requis;
 - (c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;

Son Excellence
Monsieur Luc Frieden
Ministre des Finances
LUXEMBOURG


- (d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de l'État requis;
- (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;
- (f) une déclaration précisant que l'État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

J'ai l'honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement d'Italie, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d'entrée en vigueur du Protocole.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord du Gouvernement d'Italie sur le contenu de votre lettre. Par conséquent votre lettre et cette confirmation constituent ensemble un Accord entre nos gouvernements lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date de l'entrée en vigueur du Protocole.

Veillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus haute considération.

Vittorio Grilli
Vice Ministre de l'Economie et des Finances



PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0017810